Consorzio per
l'Area di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste
http://www.area.trieste.it

Padriciano 99 - 34149 Trieste/Italy
Tel. 040 37 55 111
Fax 040 37 55 261
P.Iva 00531590321

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI TERMICHE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI DEL COMPRENSORIO DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK: INSTALLAZIONE DI NUOVI SERRAMENTI SUGLI EDIFICI F1, F2, F3, G, COLLEGAMENTO GH E H

PROGETTAZIONE:
geom. Dario Millini
ing. Francesco Ravalico
p.i. Emanuele Zoratti

Servizio ingegneria tecnologia ambiente
IL DIRIGENTE
ing. Gianni Cozzi

REV.	DATA/*DATE*	DESCRIZIONE REVISIONE / *REVISION DESCRIPTION*	DISEGN./ *DRAWN.*	CONTR./ *CKD.*	APPROV.
F					
E					
D					
C					
B					
A					

PROGETTO ESECUTIVO

DIS.N. *DRAWING N.* PESC002 REV.

SCALA *SCALE*

TITOLO *TITLE*

SCHEMA DI CONTRATTO

F1-2-3-G-H

	1^EMISS./ *1ST ISSUE*	FIRMA / *SIGNAT.*	DATA / *DATE*	PROGETTATO DA *ENGINEERED BY*	
	DISEGN./ *DRAWN.*		NOV-14		
	CONTR./ *CKD.*			FORM. *SIZE* A4	ANNULLA DIS. *CANCEL DRAW.*
	APPROV.				

SCHEMA DI CONTRATTO

Redatto ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

INDICE

TITOLO 1 – NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO 3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'OPERA 3

TITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 4
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 4
ART. 4 - OSSERVANZA DEGLI ATTI CONTRATTUALI E DELLE LEGGI VIGENTI 4
ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 5

TITOLO 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 5
ART. 6 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 5
ART. 7 – CLAUSOLE PENALI 6

TITOLO 4 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 6
ART. 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 6

TITOLO 5 – CONSEGNA, SOSPENSIONI, RIPRESA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI 7
ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 7
ART. 10 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE 8
ART. 11 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI ED EMISSIONE CERTIFICATO 8
ART. 12 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 9

TITOLO 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 9
ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 9

TITOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 15
ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'OPERA 15
ART. 15 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 15
ART. 16 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO 15
ART. 17 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 16
ART. 18 - LAVORI NON CONTEMPLATI IN OFFERTA 16

TITOLO 8 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 16
ART. 19 - ANTICIPAZIONE; REVISIONE PREZZI 16
ART. 20 - PAGAMENTI 16
ART. 21 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 17
ART. 22 - CONTO FINALE 18
ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 18

TITOLO 9 – CONTROLLI E GARANZIE ASSICURATIVE 18
ART. 24 - VERIFICHE E CONTROLLI 18
ART. 25 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DELL'APPALTATORE 19

TITOLO 10 – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 20
ART. 26 - MODALITÀ E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 20

TITOLO 11 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 20
ART. 27 - RISERVE DELL'APPALTATORE 20
ART. 28 - CONTROVERSIE 20
ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 20
ART. 30 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 20

TITOLO 12 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI **21**
ART. 31 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 21
ART. 32 - VARIAZIONE DEI LAVORI 21
ART. 33 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 21
TITOLO 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO **22**
ART. 34 - SUBAPPALTO 22
TITOLO 15 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE **22**
ART. 35 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE 22
ART. 36 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

(tra parentesi l'abbreviazione utilizzata nel testo del capitolato)

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* e successive modificazioni (D.Lgs. n. 163/2006).
- Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'art. 1 della Legge 03 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive disposizioni integrative e correttive (D.Lgs. n. 81/2008).
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" » (D.P.R. n. 207/2010)
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 *"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"* (Capitolato Generale) per quanto non abrogato dall'art.358 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

PREMESSA

Il presente Schema di Contratto verrà allegato al contratto che sarà stipulato con il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara; nel contratto saranno riportati il richiamo degli atti di gara e delle vicende che hanno preceduto la stipulazione, nonché l'importo contrattuale di aggiudicazione, gli estremi delle garanzie assicurative e la domiciliazione.

TITOLO 1 – NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d'opera ed il collocamento in opera dei materiali e manufatti vari occorrenti per l'installazione di nuovi serramenti sugli edifici F1, F2, F3, G, "collegamento" GH ed H del Campus di Padriciano di Area Science Park.

I lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensioni, qualità dei materiali previsti dai capitolati, norme e specifiche tecniche d'esecuzione, alle descrizioni delle relazioni tecniche nonché alle voci redatte negli elenchi prezzi, al piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, all'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, ed agli elaborati del progetto esecutivo, che fanno parte integrante del presente appalto.

Art. 2 - Descrizione dell'opera

I lavori compresi nell'appalto ed indicati nei disegni e negli altri documenti facenti parte del progetto si riferiscono ai lavori per l'installazione di nuovi serramenti sugli edifici F1, F2, F3, G, "collegamento" GH ed H del Campus di Padriciano di Area Science Park.

Le opere riguardano tutte le lavorazioni necessarie alla corretta esecuzione e realizzazione dell'opera e sono sommariamente le seguenti:

- spostamento e protezione arredi;
- demolizione, rimozione e smaltimento dei vecchi serramenti e degli altri materiali di risulta;
- montaggio dei nuovi serramenti;
- pitturazioni ed eventuali ripristini edili;
- installazione nuove veneziane;
- pulizie;
- riposizionamento arredi.

Il progetto redatto dall'Amministrazione non potrà essere oggetto di variazioni fatta eccezione per le minimali modifiche resesi necessarie in funzione degli specifici prodotti offerti dall'Appaltatore nell'ambito dell'offerta valutata in sede di gara; in tal caso, gli eventuali oneri di aggiornamento del progetto saranno a carico dell'Appaltatore.

TITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

A) il "Capitolato generale", per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;
B) il "Capitolato speciale d'appalto";
C) la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (compilata a cura del concorrente ed eventualmente rettificata dall'Amministrazione);
D) l'"Elenco delle varie Lavorazioni e Forniture"
E) gli elaborati "Piano di sicurezza e coordinamento", con fascicolo dell'opera, oneri della sicurezza di cui all'art. 90 - 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, predisposto dall'Appaltatore;
F) il "Cronoprogramma dei lavori" di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;
G) gli elaborati del progetto di esecutivo di seguito elencati:

PE.F1-2-3-G-H.010	Abaco serramenti e particolari costruttivi	varie
PE.F1-2-3-G-H.011	Planimetrie e prospetti	varie

Art. 4 - Osservanza degli atti contrattuali e delle leggi vigenti

Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010, dal D.Lgs. n. 163/2006 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.

Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto manutenzione nella sua interezza.
L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando quanto già dichiarato in sede di gara, di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenere gli stessi realizzabili, il progetto adeguato e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
L'Appaltatore dichiara, con ciò confermando le dichiarazioni rese in sede di gara, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
All'atto della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento della Stazione Appaltante e l'Appaltatore si sono concordemente dati atto che, come da verbale da entrambi sottoscritto, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto

Il presente contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli 43, comma 6 e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
Per le opere a corpo, ai fini della compilazione e liquidazione delle rate di acconto, il Capitolato Speciale d'Appalto (art. 6) indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento, l'aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo di progetto.

TITOLO 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

La consegna sarà unica e non frazionata.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di cui al contratto è fissato in giorni **150 (diconsi centocinquanta) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; in detto tempo è inoltre compreso quello occorrente per l'installazione del cantiere e per la redazione degli elaborati relativi alla certificazione energetica.
Il termine di esecuzione dei lavori include, convenzionalmente, 15 giorni di andamento meteorologico sfavorevole; in corso di esecuzione, il computo dei giorni di effettivo andamento meteorologico sfavorevole sarà verificato dalla Direzione Lavori.
La consegna dei lavori avverrà secondo quanto previsto dagli artt. 153, 154 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

La comunicazione scritta di avvenuta ultimazione dei lavori dovrà avvenire ai sensi dell'art. 159, comma 12, del D.P.R. n. 207/2010.
L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al Cronoprogramma di progetto dei lavori di cui al successivo art. 8 del presente Schema di contratto. Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 7 – Clausole penali

In ossequio all'art. 145 c.3 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo **1 per mille (diconsi uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale.
Resta inteso che le singole penali verranno applicate per ogni giorno di ritardo relativo; l'importo complessivo della penale viene determinato dalla sommatoria della penale maturata, fino al limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiama quanto disposto dagli artt. 145 e 146 del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO 4 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Cronoprogramma

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, 15 giorni prima della data fissata per la consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo d'esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Il medesimo deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto.
Dato che l'appalto prevede l'esecuzione di lavori in luoghi adibiti ad uffici, al fine di coordinare gli interventi e ridurre al minimo i disagi recati agli utenti, l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante un cronoprogramma settimanale dei lavori dettagliato in modo da identificare le stanze oggetto d'intervento.
Tale cronoprogramma sarà obbligatoriamente revisionato ed aggiornato con cadenza settimanale e dovrà essere predisposto almeno 5 giorni prima degli interventi previsti.
Il programma esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
d) se richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
e) per sospensioni e proroghe lavori.

Il programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore è considerato integrativo del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante. Lo stesso programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente.

TITOLO 5 – CONSEGNA, SOSPENSIONI, RIPRESA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il contratto d'appalto verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. n. 207/2010, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di domande o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario della precedente gara che non abbia preso in consegna i lavori è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006.

La consegna dei lavori potrà essere disposta secondo quanto previsto all'art. 154, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 10 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

Le sospensioni, le riprese dei lavori, e le eventuali proroghe saranno disposte secondo quanto previsto dagli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

Non costituiscono motivo di giustificato ritardo dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione, i ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante o alla Direzione Lavori quali in particolare:

(a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
(b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se diverso dal Direttore Lavori;
(c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
(d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
(e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato generale.

Art. 11 - Ultimazione dei lavori ed emissione certificato

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, provvederà ad accertare l'ultimazione dei lavori nel più breve tempo possibile decorrente dalla formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori.

Prima dell'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre la documentazione relativa alla certificazione energetica descritta nell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dovrà consegnare al Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ultimazione dei lavori, tutta la documentazione e relativi certificati sotto citati:

- dichiarazione di posa a regola dell'arte dei serramenti con riferimento:
 - al funzionamento dei meccanismi di chiusura;
 - che il serramento non ha chiusure spontanee dovute ai fuori piombo;
 - del corretto sormonto dell'anta del serramento sulla battuta;
 - al funzionamento delle tende filtranti veneziane;
- dichiarazione di conformità CE con la descrizione dei vari requisiti:

1) tenuta all'acqua;
2) rilascio di sostanze pericolose;
3) resistenza al vento;
4) capacità portante dei dispositivi di sicurezza;
5) isolamento acustico;
6) isolamento termico;

7) permeabilità all'aria;

8) prove meccaniche;

- manuale d'uso e manutenzione;

Quando dalla visita di accertamento risulti che le opere eseguite siano complete e perfette, sarà redatto il relativo certificato, ed i termini stabiliti per il conto finale e il collaudo decorreranno dalla data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall'Appaltatore alla Direzione Lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
La comunicazione di fine lavori presuppone che l'Appaltatore abbia ottemperato agli obblighi previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale e, in generale, dalla normativa applicabile alla fattispecie.
La Direzione Lavori emetterà il certificato di regolare esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 12 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante ha facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.
La consegna anticipata delle opere è subordinata all'ottemperanza alle previsioni dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 13 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Le previsioni del presente schema di contratto, del Capitolato speciale d'appalto e del progetto esecutivo, definiscono l'oggetto dell'appalto e sono sufficienti a consentire alle imprese concorrenti una idonea valutazione delle prestazioni comprese nell'appalto.
Oltre a quanto specificato dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 35 e 36 del Capitolato generale e dagli articoli 4, 5, 165, 167 del D.P.R. 207/2010 e a quanto prescritto nel Capitolato speciale d'appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, in quanto s'intende compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato.

1. L'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e/o quelle dedotte nei capitolati, nel progetto e nel contratto;

2. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti, relativi a: prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
3. la consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile;
4. provvedere alla presentazione, prima della fornitura in cantiere, di apposite schede tecniche dei materiali per le verifiche previste dall'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010, tenendo conto che la D.L. avrà a disposizione un tempo utile di 30 gg. per l'analisi delle suddette schede, per provvedere all'approvazione oppure alla richiesta di modifica o integrazione e alla successiva nuova valutazione nel termine di 15 gg.;
5. oltre a quanto stabilito nel punto 4. prima della posa dei materiali per i quali è richiesta certificazione ai sensi del DPR 246/93 dovrà fornire alla DL, preventivamente all'ingresso in cantiere, schede atte a definire le caratteristiche dei materiali da approvvigionare e la relativa tipologia di marcatura CE per l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori. Ad approvazione avvenuta da parte della DL potrà approvvigionare il materiale fornendo contestualmente alla DL la scheda tecnica e la certificazione di marcatura CE. A tali fini l'Impresa predispone, redige e aggiorna apposito registro che dovrà essere di volta in volta controllato e approvato dalla DL;
6. preventivamente all'installazione dei serramenti, l'Appaltatore è tenuto, a semplice richiesta della DL e senza alcun compenso particolare, a realizzare una campionatura esecutiva delle lavorazioni e delle realizzazioni previste in progetto, eventualmente ambientate nei locali di destinazione. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore, a nessun titolo, per le campionature eseguite, sia in caso di approvazione da parte della DL sia in caso contrario.
7. l'appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all'aggiornamento della seguente documentazione:
 - planimetria generale, definitiva, del cantiere (entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna) approvata dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tale planimetria deve contenere l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento, dei baraccamenti vari, con l'indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a terra, di protezione delle scariche atmosferiche ecc.;
 - schede tossicologiche dei materiali impiegati;
 - libretti degli apparecchi di sollevamento;
 - documentazione di lavoro ex T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti) art. 3 comma 8 punto b) del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
 - registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;
 - registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie art. 41 del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni) e delle vaccinazioni antitetaniche;

- ricevute consegne avvenuta DPI.

8. attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti alle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'Appaltatore sarà altresì tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà a termini di legge. I ritardi o sospensioni nei pagamenti, dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno in capo all'Appaltatore diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta;
9. provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'acquisita autorizzazione al subappalto non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli ulteriori diritti della Stazione Appaltante;
10. ottemperare alle seguenti norme, fornendone prova alla Direzione Lavori, nonché in generale ad ogni obbligo di legge relativo alle assunzioni obbligatorie: L. 27 febbraio 1958, n. 130 e successive proroghe e modificazioni, L. 19 ottobre 1970, n. 744 e L. 26 dicembre 1981, n. 763 e successive modificazioni sulle assunzioni dei profughi; L. 12 maggio 1999, n. 68, sull'assunzione obbligatoria dei disabili;
11. predisporre l'elenco delle informazioni sui requisiti tecnico-professionali dell'Appaltatore, redatto per consentire la verifica di idoneità tecnico-professionale del soggetto che interviene nella realizzazione dell'opera ai fini del coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
12. provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente, gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro, comprese le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro;
13. provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione delle garanzie e delle coperture assicurative di cui al successivo art. 25, rubricato "Garanzie e coperture assicurative a carico dell'Appaltatore";
14. garantire l'immunità dell'opera, o di parte di essa, da vizi, difetti e difformità, anche ai sensi degli articoli 18 e 19 del Capitolato generale;
15. adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, e 6 del Capitolato generale e dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010;

16. fornire alla Stazione Appaltante, previa richiesta della Direzione Lavori, copia degli ordini di materiali, attrezzature, impianti o apparecchiature fatti dall'Appaltatore alle ditte fornitrici, al fine di verificare il rispetto dei tempi contrattuali;
17. provvedere alla fornitura e posa di almeno uno (1) tabellone, con scritte e dimensioni tali da consentire una corretta lettura da una distanza di almeno 50 metri e/o con dimensioni fissate insindacabilmente dalla Direzione Lavori. La posizione di posa verrà indicata dalla Direzione Lavori. La forma ed i contenuti del succitato tabellone dovranno soddisfare le previsioni della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959, nonché della circolare del Ministero LL.PP. n. 1729 dell'1 giugno 1990 e dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
18. risarcire i danni a persone o cose in dipendenza all'esecuzione dei lavori e in particolare, i danni arrecati ad altre proprietà esterne alle aree da occupare per l'esecuzione delle opere affidate;
19. mantenere la disciplina in cantiere, con immediato allontanamento e sostituzione di personale che operi con imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altra condotta non dignitosa. Tale richiesta può essere avanzata dalla Stazione Appaltante o dalla Direzione Lavori;
20. mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private, le opere di irrigazione e di scolo;
21. eseguire e assumere, a propria cura e spese, tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente l'area di cantiere, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e che, pertanto, l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità di coloro che sono insediati presso, o che frequentano, il Comprensorio dell'Area Science Park di Padriciano e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.;
22. provvedere all'impianto del cantiere nell'area d'intervento, alla fornitura e posa in opera di una recinzione, anche mobile, e di tutte quelle opere che si renderanno necessarie per segnalare adeguatamente la presenza del cantiere, seguendo le prescrizioni del PSC e quelle impartite dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
23. per quanto riguarda le forniture energetiche e di acqua corrente per il cantiere eventualmente occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltate metterà a disposizione dell'Appaltatore le forniture impiantistiche presenti in sito. L'Appaltatore eseguirà a proprio onere e spese gli allacciamenti (posa di cavi, di quadri elettrici, di tubi, opere provvisionali ecc.), in conformità alle normative vigenti in materia, concordando con la DL e la Stazione Appaltante le modalità e le tempistiche di esecuzione, con particolare cura al rispetto dell'articolazione in fasi prevista

contrattualmente. Gli oneri a carico dell'appaltatore sono comprensivi anche di eventuali progettazioni e prove di collaudo degli impianti. Nessun altro onere spetterà alla Stazione Appaltante;

24. assicurare e non intralciare in ogni caso l'attività operativa esistente che si svolge nelle aree adiacenti a quelle di cui all' intervento. Dovrà pertanto provvedere a conservare adeguate strutture di delimitazione del cantiere ed a eventualmente modificarne i limiti ogni qualvolta ritenuto necessario a giudizio insindacabile del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e della Direzione dei Lavori e dell'Amministrazione;
25. sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi prescritte dal Capitolato speciale d'appalto. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali;
26. eseguire tutte le prove e ogni altra indagine che la Direzione Lavori riterranno necessari, provvedendo anche alla fornitura dell'apparecchiatura necessaria nonché degli eventuali apparecchi di misura, materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, consumi di energia ecc.;
27. fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
28. fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori, restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato speciale d'appalto;
29. presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti;
30. provvedere all'esecuzione, a richiesta della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione Lavori, di determinate lavorazioni al di fuori del normale e consueto orario di lavoro (ad esempio in orario notturno o giorni festivi), onde non arrecare disturbo alcuno all'attività lavorativa. Tale richiesta risulta un preciso onere contrattuale, per il quale non verrà corrisposto all'Appaltatore alcun supplemento di prezzo, sia esso di tipo diretto o indiretto;
31. fornire fotografie e/o riprese filmate in formato digitale delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione Lavori. L'Appaltatore deve comunque produrre alla Direzione Lavori, prima di ogni SAL o allo Stato Finale, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero per le quali la Direzione Lavori abbia previamente formulato la relativa richiesta. La documentazione fotografica, in formato digitale, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
32. allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su aree di proprietà dell'Appaltatore stesso o a pubblica discarica durante lo svolgimento dei lavori;
33. provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;

34. provvedere alla fornitura e al trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogane, dazio, imposte, ecc.;
35. in considerazione del fatto che le attività dell'Area di Ricerca non potranno subire alcun intralcio o disturbo durante tutta l'esecuzione delle opere, si prescrive fin d'ora che tutte le lavorazioni che possano in qualsiasi modo creare problematiche di sorta siano programmate e richieste alla Stazione Appaltante con almeno 15 giorni di anticipo;
36. provvedere al mantenimento in perfetto stato d'efficienza delle opere eseguite fino all'espletamento delle operazioni di collaudo tecnico ed emissione del certificato di regolare esecuzione – *CRE* – che dovrà avvenire nei termini di legge. Qualora la Stazione Appaltante decidesse di mettere in funzione gli impianti o decidesse di utilizzare le opere già eseguite, l'Appaltatore risponderà dell'insorgenza di eventuali difetti derivanti da vizi costruttivi o da imperfezione dei materiali impiegati;
37. provvedere all'approvvigionamento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari, ed ove richiesti da parte degli Enti preposti quali ISPESL, SPISAL, VIGILI DEL FUOCO, ANAS ecc.;
38. rispettare la metodologia dell'accantieramento contenuta nell'apposito elaborato contenuto nel piano della sicurezza e coordinamento;
39. consentire il transito di mezzi e persone in adiacenza all'area esterna di cantiere, per garantire l'accesso alle attività preesistenti;
40. proteggere adeguatamente gli arredi, le postazioni di lavoro e le apparecchiature elettroniche (mediante teli protettivi, feltri ecc.) effettuando inoltre una accurata pulizia finale e il ripristino nelle condizioni in cui erano al momento della consegna dei lavori
41. garantire la costante pulizia e il decoro delle parti di edificio che non sono oggetto di lavorazioni ma che vengono utilizzate per accedere alle aree di cantiere (quali ad esempio atrii, corridoi, scale, marciapiedi e viabilità esterna);
42. effettuare al termine di ciascuna fase una accurata pulizia degli locali che sono stati oggetto delle lavorazioni tale da permettere il riposizionamento degli arredi e la fruibilità degli uffici;
43. nell'esecuzione delle opere dovranno essere osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, emesse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comune e/o da altri Enti competenti che possano interessare direttamente o indirettamente l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
44. nei prezzi si devono comprendere, ed in ogni modo si intendono compresi, oltre alle spese generali e all'utile dell'Appaltatore, anche quegli eventuali oneri per forniture accessorie e/o complementari, anche se non esplicitamente indicati ma necessari per realizzare i fini previsti nei dati tecnici di progetto come risulta indicato dallo schema di contratto, dal Capitolato speciale d'appalto, dagli articoli dell'Elenco descrittivo delle varie lavorazioni e forniture.

TITOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 14 - Corrispettivo dell'opera

I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente schema di contratto, comprendono anche:

a) *per i materiali:* ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando;
c) *per i noli e trasporti:* ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
d) *per i lavori:* tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto comprendono inoltre:

- per tutte le lavorazioni che comportino la produzione di materiale di risulta, è incluso e compensato nel prezzo, lo smaltimento in discarica (inteso come caricamento, trasporto del materiale, deposito in discarica e oneri di discarica) anche qualora questo non sia espressamente indicato.

Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

I corrispettivi a corpo sono assoggettati alle condizioni del presente schema di contratto e del Capitolato speciale d'appalto. Essi si intendono quantificati e offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).

Art. 15 - Contabilizzazione dei lavori a misura

Il presente appalto non prevede lavorazioni a misura.

Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per

dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata secondo quanto previsto all'art. 6 "Modalità di stipulazione dell'appalto" del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia.

Art. 18 - Lavori non contemplati in offerta

Qualora si renda necessario eseguire lavori non contemplati nell'offerta, a meno che la Stazione Appaltante non dichiari di provvedere alla loro esecuzione in economia richiedendo eventualmente all'Appaltatore le somministrazioni occorrenti e le anticipazioni delle somme necessarie, questi li dovrà eseguire, ed i relativi nuovi prezzi verranno determinati, a norma dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010, desumendoli dal Prezziario Regionale del FVG, ovvero ragguagliandoli, ove possibile, ai prezzi di lavori consimili compresi nel contratto, ovvero in mancanza, desumendoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi, risultanti dall'applicazione dei prezzi elementari per manodopera, materiali, noli e trasporti, desunti dalle analisi offerte dall'Impresa, se richieste, in sede di gara. Resta inteso che a tali prezzi verranno applicati gli stessi patti e condizioni contrattuali; si applica l'art. 163, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO 8 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 19 - Anticipazione; revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, è dovuta una anticipazione del 10% dell'importo di contratto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Non è ammessa la revisione dei prezzi, fatta salva l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 20 - Pagamenti

I termini per l'emissione degli stati d'avanzamento e dei certificati di pagamento sono regolati dagli artt. 141, 143, 144, 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010.
Quando sia stato raggiunto un importo di lavori non inferiore a Euro 80.000 (diconsi Euro ottantamila/00) - al netto delle ritenute di legge, la Direzione Lavori predisporrà entro 30 giorni dalla maturazione lo stato di

avanzamento dei lavori eseguiti, e il Responsabile del Procedimento, entro 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, emetterà il relativo certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento entro 30 giorni successivi all'emissione del relativo certificato.
Redatto il verbale di ultimazione ed il conto finale delle opere, verrà liquidata l'ultima rata d'acconto, di qualunque ammontare essa risulti, al netto delle ritenute di legge.
Il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, dell'emissione del certificato di pagamento secondo le previsioni dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, disponendo, nel caso, il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, a valere sulla ritenuta prevista dal medesimo art. 4, comma 3.
Si precisa che costituiscono parte integrante della documentazione allegata al S.A.L. i disegni di contabilità, costituiti dagli elaborati grafici, da produrre a cura e spese dell'Appaltatore, così come precisato all'art. 13 "Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore".
Ai sensi del citato art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Il pagamento della rata di saldo, sarà regolato secondo quanto previsto degli artt. 143 e 235 del D.P.R. n. 207/2010.
La parte di corrispettivo dell'appalto riservato alla copertura degli oneri per l'ottemperanza ai piani di sicurezza, che l'appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, sarà liquidata in singole rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verrà calcolata proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL.

Art. 21 Obbligo di tracciabilità finanziaria

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 6022990893 e il codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. J91H13001050005 salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 - Conto finale

Il conto finale è regolato secondo quanto stabilito dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010.

Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Appaltatore alle condizioni previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

TITOLO 9 – CONTROLLI E GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 24 - Verifiche e controlli

La Stazione Appaltante opererà le verifiche e controlli previsti dal D.P.R. n. 207/210 e dal Capitolato generale.

Indipendentemente dalle verifiche e dai controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore rimane responsabile della corretta esecuzione dell'opera.

Art. 25 - Garanzie assicurative a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, per partecipare alla gara l'impresa concorrente costituirà una cauzione provvisoria nella misura del due per cento dell'importo dei lavori, a copertura dei danni derivanti alla Stazione Appaltante dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto dell'aggiudicatario. Detta cauzione sarà costituita secondo quanto previsto dal regolamento di gara; in particolare, tale garanzia sarà ridotta, per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a gara aggiudicata e prima della stipulazione del contratto di appalto, l'Appaltatore costituirà una cauzione definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva sarà costituita nella misura del dieci per cento dell'importo dei lavori, I.V.A. esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al venti per cento. Detta fideiussione deve essere costituita e consegnata all'atto della stipulazione del contratto, e potrà essere prestata da una banca o da una compagnia assicurativa in possesso dei requisiti di legge. Si precisa che la garanzia sarà ridotta, per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore, a gara aggiudicata e prima della stipulazione del contratto di appalto, dovrà costituire una polizza assicurativa C.A.R. (Contractor All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, corrispondente all'importo di aggiudicazione dell'appalto e al valore delle preesistenze. Si precisa che l'importo di aggiudicazione va considerato al lordo dell'I.V.A.; il valore delle preesistenze è stimato, ai fini della determinazione della somma assicurata, in € 300.000,00. La suddetta polizza, o altra polizza dall'Appaltatore stipulata, dovrà prevedere la copertura assicurativa della responsabilità civile per danni a terzi, di massimale non inferiore a € 500.000.
La stazione appaltante erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

TITOLO 10 – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 26 - Modalità e termini per il certificato di regolare esecuzione dei lavori

Le modalità e termini per l'emissione del Certificato di regolare esecuzione sono disciplinati dagli articoli 235 e 237 del D.P.R. 207/2010.

TITOLO 11 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 27 - Riserve dell'appaltatore

Ogni riserva dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dagli art. 191 del D.P.R. 207/2010 e 32 del Capitolato generale.
Le contestazioni formulate dalla Direzione Lavori o dall'Appaltatore circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, si applica la procedura prevista dalla medesima norma.

Art. 28 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e all'efficacia del presente contratto non risolta in sede amministrativa sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria. In particolare, sarà competente a decidere il Foro di Trieste.

Art. 29 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La risoluzione del contratto e l'esecuzione d'ufficio dei lavori saranno regolati secondo gli artt. 134 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 30 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si riserva di dar luogo alla procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

TITOLO 12 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 31 - Ordini della direzione lavori

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori.
Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti necessari per eliminare le irregolarità, salvo il riconoscimento alla Stazione Appaltante degli eventuali danni conseguenti.
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di attivare la procedura di cui all'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.
Nessuna variante ed aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non sarà ordinata all'Appaltatore con ordine di servizio della Direzione Lavori.

Art. 32 - Variazione dei lavori

Le eventuali variazioni in corso d'opera sono regolate secondo le prescrizioni dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, dagli articoli 161, 162 e 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 33 - Disposizioni in materia di sicurezza

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 81/2008, e formulare eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

TITOLO 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 34 - Subappalto

Il subappalto è consentito e disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei necessari requisiti.
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se affidate a subfornitori, subappaltatori o cottimisti.
L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia conforme all'originale delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai propri subappaltatori e/o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate.
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, è responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza, nei confronti dei dipendenti dei medesimi subappaltatori, delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui vengono eseguite le lavorazioni.
La mancata autorizzazione del subappalto non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

TITOLO 15 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE

Art. 35 - Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale

Il corrispettivo oggetto del presente contratto è soggetto ad IVA, al pagamento della quale assolve la Stazione Appaltante.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
Il presente contratto, poiché ivato, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

Art. 36 - Domicilio dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale, l'Appaltatore deve avere domicilio nel Comune ove ha sede la Direzione Lavori o, in mancanza di propri uffici in detta sede, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Trieste,

Il Rappresentante della Stazione Appaltante L'Appaltatore

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, si richiamano ed espressamente si approvano le seguenti clausole vessatorie:

Art. 6 "Termini di esecuzione dei lavori";

Art. 7 "Clausole penali";

Art. 8 "Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Cronoprogramma";

Art. 13 "Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore*";*

Art. 28 "Controversie*" (foro competente);*

Art. 29 "Risoluzione del Contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori".

Trieste,

L'Appaltatore